



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

TECNICO

TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE ECOLOGIA - AMBIENTE

VIGILANZA AMBIENTALE

N. 114 DEL 06/10/08

OGGETTO: Società ILVA S.p.a. - Autorizzazione esercizio IV° lotto
Discarica di 2° Cat tipo B ubicata in agro di Statte area
"Cava Mater Gratie"

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 620 del 04.06.1998 veniva approvato il progetto presentato dalla società ILVA SpA per la realizzazione di una discarica di 2^a cat. tipo B speciale in agro di Statte-località Mater Gratie per una volumetria complessiva di 1.200.000 m³ e per una superficie totale di 120.000 m²;
- per la medesima discarica di rifiuti non pericolosi, ubicata in agro di Statte (Ta) in area cava "Mater Gratiae" di proprietà dell'ILVA S.p.A., p. iva 11435690158; stabilimento di Taranto, particelle 4,7,375, foglio di mappa 116 con determinazione del dirigente n. 178 del 16/11/2005 veniva approvato il piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2003;
- con nota del 27.02.2008, ns prot n.9107 del 20.02.2008, la Società ILVA S.p.A. presentava istanza avente ad oggetto "Richiesta rilascio autorizzazione all'esercizio IV^o lotto della discarica ex 2^a categoria di tipo "B speciale" in area Cava Mater Gratie";
- con verbale n. 30 del 09.06.2008 il Comitato Tecnico Provinciale si esprimeva nel modo seguente: *"Il C.T. iniziato l'esame della pratica rilevato che risulta approvato il piano di adeguamento anche del IV lotto con D. Dirig. Provincia di Taranto n. 178 del 16/11/2005 ritiene di dover procedere ad alcuni approfondimenti prima della pronuncia del parere di competenza...."*;
- con verbale n. 53 del 23.07.2008 il Comitato Tecnico Provinciale si esprimeva nel modo seguente: *"Il C.T. letta l'istanza, vista la documentazione agli atti esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del IV^o lotto della discarica ex 2^o CAT. di tipo "B Speciale" in area Cava Mater Gratie a condizione che l'esercizio venga eseguito in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 36/03. si chiede inoltre che la ditta invii all'Amm. Prov. le copie dei manuali e dei piani operativi inviati al Commissario Delegato così come indicato nel certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del D.L. ing. Fabrizio D'Andria...."*;
- con nota prot. n. 38217 del 24.07.2008 si inviava alla società in parola il contenuto del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di cui al citato verbale n. 53;
- con nota del 25.07.2008, ns. prot. 38375 del 25.07.2008, l'ILVA Spa, adempiendo a quanto richiesto dal Comitato Tecnico Provinciale trasmetteva allo scrivente Settore, la documentazione inviata al Commissario delegato in data 11.07.2001 ossia, manuale organico della discarica, schema di piano di emergenza, piano operativo di recupero ambientale e piano operativo di intervento;
- con nota prot. n. 45256 del 09.09.2008 questo ufficio comunicava, all'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto, l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 per quanto riscontrato dall'ARPA Puglia e riportato nella "Relazione tecnica preliminare"- "rilevazione di PCDD/Fs e PCBs "diossina simili" nei fumi di processo emessi dal camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto";

- con nota prot. 17099 del 30.09.2008, l'ARPA Puglia rappresentava quanto segue: *"omissis ...Le analisi condotte sui campioni di polveri di abbattimento fumi degli elettrofiltri primari e MEEP-prelevati in modo puntuale a mero scopo conoscitivo nel corso della citata campagna di monitoraggio-avevano evidenziato che uno dei quattro campioni prelevati era classificabile come "rifiuto pericoloso" con codice CER 100207* anziché come "rifiuto non pericoloso" con codice CER 100208 come risulta dal MUD 2004 dello stabilimento ILVA SpA di Taranto.*
- *In ragione di tale discordanza-basata, si ripete, sulle risultanze analitiche di campioni puntuali-ARPA Puglia aveva ritenuto segnalare la necessità di condurre "ulteriori approfondimenti" in ordine alla classificazione dei rifiuti; e poiché, come noto, l'obbligo di classificare i rifiuti è posto in capo al produttore degli stessi, gli "approfondimenti" richiesti sono da intendersi a carico di ILVA SpA.*
- *I test di cessione UNI EN 12457-2/04-condotto secondo le previsioni del DM 3 agosto 2005 per verificare l'ammissibilità di alcune tipologie di rifiuti in discarica per rifiuti non pericolosi-intendeva solo richiamare l'attenzione sulla problematica inerente quei rifiuti che, non superando tali test, a far data 31.12.2008, non risulteranno ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi. È noto infatti che l'applicazione dei criteri di ammissibilità definiti negli art. 5,6, 7 e 8 del D.M. 3 agosto 2005 è stata prorogata al 31 dicembre 2008.*
- *ARPA Puglia si rende disponibile, attraverso il Dipartimento di Taranto, ad effettuare presso la discarica Mater Gratiae, congiuntamente a codesta Provincia, controlli e/o verifiche che si intenderanno programmare anche sulla base delle previsioni del Piano Provinciale dei rifiuti e dell'Atto di intesa Provincia di Taranto-ARPA Puglia";*
- con nota dell'01.10.2008, ns prot. n. 50740 del 03.10.2008, l'ILVA SpA controdeducendo le rilevanze dell'ARPA Puglia riferiva: *"Fermo restando, comunque, quanto precisato da ARPA Puglia, con nota prot. 17099 del 30.09.2008, in merito alla valenza dei campionamenti eseguiti a mero scopo conoscitivo, la Scrivente intende precisare che le polveri, sulla base delle analisi di autocontrollo sin qui eseguite, pur presentando andamenti variabili nelle caratteristiche chimiche in funzione della composizione della miscela di alimentazione all'impianto di agglomerazione, risultano compatibili con lo smaltimento nella discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2^ categoria di tipo "B Speciale") ubicata in area Cava Mater Gratiae. La compatibilità è stata verificata confrontando i risultati analitici con le condizioni di accettabilità fissate nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, attualmente ancora vigenti, attese le proroghe intervenute in merito al termine di cui all'art. 17, commi 1 e 6 del D. Lgs. n° 36/2003";*

Considerato che:

- l'ARPA Puglia nella suddetta nota del 30.09.2008 si è resa disponibile ad effettuare presso la discarica in questione, controlli e/o verifiche e ciò risulta assolutamente necessario al fine della chiusura del procedimento avviato con la citata nota del 9 settembre 2008. Dalle risultanze di tali controlli e/o verifiche scaturiranno i consequenziali provvedimenti amministrativi;
- la discordanza rilevata dall'ARPA Puglia in ordine alla classificazione dei rifiuti derivanti dall'abbattimento dei fumi degli elettrofiltri primari e MEEP riguarda il conferimento degli stessi nei lotti della discarica precedentemente autorizzati;

- la società ILVA SpA ha comunque ottenuto l'approvazione del piano di adeguamento della discarica e pertanto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2003 deve essere consentito l'esercizio del IV lotto;
- la società ha già prestato garanzie finanziarie di gestione operativa il 10.02.2006 con fidejussione bancaria n. 6401/26035/4 e di gestione post operativa con fidejussione bancaria n. 6401/26035/3 entrambi emesse dalla Banca Carime SpA.

Atteso che:

- il D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale", stabilisce che la competenza ai rilasci di autorizzazioni o rinnovi all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti è delle Regioni;
- la L.R. 03.10.1986, n. 30 e la L.R. 30.11.2000, n. 17 hanno conferito funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale alle Province;
- con delibera n.1500 del 13.10.2006 e notificata a questa Provincia in data 30.10.2006 con prot. n. 49955, la Giunta Regionale della Puglia attribuiva le funzioni autorizzatorie in materia di gestione di rifiuti speciali alle Province;
- con Legge regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", la Regione Puglia, ha tra l'altro disposto, all'art. 6, comma 3, quanto segue: *"E' confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell'articolo 23 della l.r. 17/2000"*;
- l'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii. precisa che: *"Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii. precisa che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati;
- l'art. 2 del decreto- legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e ss.mm.ii. prevede che gli impianti esistenti per i quali sia stata presentata nei termini previsti la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono

proseguire la propria attività nel rispetto delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio. Tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'art. 5, comma 18 del D. Lgs. n. 59/2005;

- nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DSA-2007-0029546 del 15.11.2007, ns prot. n. 54970 del 26.11.2007 è chiarito che nel caso si debba estendere o rinnovare una autorizzazione già in essere *"spetta all'autorità competente che ha provveduto al rilascio delle precedenti autorizzazioni provvedere al loro aggiornamento, anche alla luce dei contenuti tecnici richiesti dalla normativa IPPC, nelle more del rilascio dell'ALA"*;
- l'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il gestore di un impianto per il quale si richiede una modifica dell'autorizzazione alla gestione inoltra una domanda all'autorità competente che si pronuncia entro il termine di novanta giorni;
- per tutto quanto sopra riportato, fatti salvi gli esiti della procedura amministrativa ex art. 7 della L. 241/1990; avviata con la nota prot. n. 45256 del 09.09.2008, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a cura dell'autorità competente, si propone di autorizzare l'esercizio del quarto lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in agro di Statte (Ta)-località Mater Gratie alla società ILVA SpA.-Stabilimento di Taranto alle seguenti condizioni:
 1. rispetto della volumetria autorizzata per la discarica per rifiuti non pericolosi avente una superficie complessiva di 120.000 m² ed una volumetria massima di 1.200.000 m³;
 2. rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nella determinazione del dirigente n. 178 del 16.11.2005 di approvazione del piano di adeguamento, ivi incluse quelle riportate nelle precedenti autorizzazioni;
 3. rispetto dei criteri di classificazione dei rifiuti in conformità alla vigente normativa ambientale;
 4. la società dovrà mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente e contenerle ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al momento;
 5. la società dovrà gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo;
 6. i prelievi e le analisi dovranno essere effettuate avvalendosi di personale qualificato ed in laboratori competenti, preferibilmente indipendenti secondo le metodiche ufficiali, fermo restando tutto quanto previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, l'ARPA Puglia-Dipartimento Provinciale di Taranto, effettuerà in particolare i controlli previsti per le acque sotterranee e per il percolato, con oneri a carico della società ILVA SpA;
 7. la società dovrà trasmettere, così come disposto dall'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2003, a cadenza annuale alla Provincia, al Comune e all'ARPA Puglia-Dipartimento Provinciale di Taranto una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati;
 8. la società, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità al presente provvedimento, nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA Puglia-Dipartimento Provinciale di Taranto e alla Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro 30 giorni;

9. la società comunicherà alle autorità competenti, almeno 15 giorni prima, la data prevista per la cessazione dell'attività di discarica. Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli elaborati di progetto in atti;
10. la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della discarica è di anni dieci e comunque fino al completamento delle volumetrie autorizzate e/o al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a cura dell'autorità competente che a norma dell'art. 5, comma 14 del D. Lgs. n. 59/2005 sostituirà ogni altra autorizzazione;
11. le operazioni di primo conferimento dei rifiuti nel IV lotto della discarica dovranno essere comunicate alla Provincia e all'ARPA Puglia-Dipartimento di Taranto almeno dieci giorni prima.

L'istruttore direttivo tecnico
geom. Giampiero SANTORO

Il funzionario tecnico
ing. Domenico LOVASCIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE,
VIGILANZA AMBIENTALE**

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Visti ed esaminati gli atti della pratica;

Viste le LL.RR. n. 30/86 e n. 17/00;

Vista la delibera di G.R. del 13.10.2006, n. 1500;

Visto il D.Lgs n.152 del 2006;

Visto il D. Lgs. n. 36/2003;

Visto il D. Lgs. n. 59/2005;

Vista la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 e ss.mm.ii.;

Visto il parere reso dal Comitato Tecnico con verbale n. 53 del 23.07.2008;

Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefetizio n. 61 dell'8.6.99;

DETERMINA

1. di autorizzare l'esercizio del IV lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ILVA SpA, p. iva 11435690158, ubicata in agro di Statte (Ta) in area cava "Mater Gratie", foglio di mappa n. 116, part. 4, 7, 375, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2003 e dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a cura dell'autorità competente;
2. di stabilire che la validità del presente provvedimento è di anni 10 (dieci) dalla data di notifica e comunque fino al completamento della volumetria autorizzata, che complessivamente per la discarica è di 1.200.000 m³, per una superficie totale di 120.000 m², ed alle previsioni dell'autorizzazione integrata ambientale che a norma dell'art.5 comma 14 del D.Lgs. 59/05 sostituirà ogni altra autorizzazione;

3. di stabilire che sono fatti salvi eventuali prescrizioni e/o pareri ed autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti di cui al D.Lgs. 59/05;
4. di precisare che il presente provvedimento non esplica effetto alcuno sulle precedenti autorizzazioni e pertanto restano fatti salvi gli esiti delle verifiche e dei controlli che verranno predisposti dallo scrivente Settore, al fine di concludere il procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 avviato con nota prot. n. 45256 del 09.09.2008;
5. di prendere atto che la garanzia finanziaria di gestione operativa e post-operativa sono state prestate il 10.02.2006 rispettivamente con fideiussione bancaria n. 6401/26035/4 e fideiussione bancaria n. 6401/26035/3, entrambi emesse dalla Banca Carime SpA;
6. di stabilire che la Società Ilva S.p.A. potrà smaltire nella discarica esclusivamente i rifiuti identificati dai codici CER di cui alla determinazione dirigenziale n. 178 del 16.11.2005 il cui elenco qui si intende integralmente riportato;
7. di stabilire che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate in relazione, ivi incluse quelle riportate nella determinazione dirigenziale n. 178/2005 e nei precedenti provvedimenti autorizzativi;
8. di precisare che l'Ilva S.p.A. dovrà comunque garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, igienico-sanitarie, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi e, quindi, tutto quanto necessario per rendere agibile l'impianto;
9. di stabilire che la società, dovrà presentare alla Provincia, ed all'A.R.P.A. entro trenta giorni (30), i requisiti soggettivi ed abilitativi del Responsabile tecnico per l'impianto di che trattasi;
10. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99; l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con onere a carico della società in parola;
11. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
12. di precisare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico, e come tale Legale Rappresentante p.t. della Società in parola; nonché del responsabile tecnico dell'impianto che dovrà avere i requisiti tecnici e soggettivi riferiti all'attività di che trattasi;
13. di precisare, altresì, che la Società istante è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa sia ai requisiti oggettivi e soggettivi attualmente posseduti, sia alla titolarità dell'impianto di che trattasi;

14. di disporre che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento in caso di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia ambientale, nonché delle disposizioni di cui alla presente determina;

15. di trasmettere copia del presente provvedimento:

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (Roma);
alla REGIONE PUGLIA - Assessorato Ambiente - Ufficio Rifiuti;
alla PREFETTURA di Taranto;
al Sindaco del COMUNE DI TARANTO;
al Sindaco del Comune di STATTE;
al Direttore Generale ASL TA/1;
all'A.R.P.A. Puglia (BA);
all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto;
al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
al Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
alla Sez. Reg. le Puglia Albo nazionale gestori ambientali (BA);
al Servizio di Vigilanza Ambientale

di notificare il presente provvedimento alla Ilva S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 249 20151 Milano, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to (Dott. Luigi ROMANDINI)

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 16 OTT. 2008 n° 3314 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato

(Luigi ROMANDINI)



**F.to Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale
Dr. Cosimo di Gaetano**